



## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Edizione Febbraio 2017

### Premessa

Le Condizioni Generali di Contratto ABB si applicano ai rapporti contrattuali tra ABB ed i suoi Clienti aventi ad oggetto Prodotti, Sistemi o Servizi.

Le Condizioni, insieme all'Ordine ed alla Conferma d'Ordine, rappresentano la totalità delle pattuizioni intervenute tra ABB ed il Cliente in merito ad una specifica Fornitura, e sostituiscono a tale riguardo ogni eventuale diversa comunicazione e/o intesa orale o scritta intercorsa fra ABB ed il Cliente.

ABB ha depositato l'originale del presente documento presso il dott. Alfonso Colombo, Notaio in Milano.

ABB ha reso conoscibili le Condizioni anche:

1. rendendole disponibili in visione o in copia presso ogni sede o filiale di ABB e ogni rappresentante autorizzato; e/o
2. pubblicandole in Internet presso il sito Internet di ABB <http://www.abb.it> (nella sezione "Informazioni Utili", alla voce "Area Clienti/Fornitori" e/o sotto altre eventuali voci).

I termini riportati in maiuscolo nelle Condizioni hanno il significato ad essi attribuito nell'articolo 1 "Definizioni" delle Condizioni.

### 1. DEFINIZIONI

ABB: Industrial C&S Italy Srl. ed i suoi eventuali successori e/o aventi causa.

Cliente/i: il soggetto che richiede e/o riceve un'Offerta o invia un Ordine ad ABB, e, se previsto dalla Conferma d'Ordine e/o da disposizioni di legge, i relativi eventuali successori e/o aventi causa.

Conferma d'Ordine: la comunicazione scritta con la quale ABB conferma al Cliente l'accettazione dell'Ordine, perfezionando con ciò il Contratto.

Condizioni: le presenti Condizioni Generali di Contratto.

Contratto: l'insieme delle disposizioni delle Condizioni, dell'Ordine e della Conferma d'Ordine.

Fornitura: l'oggetto complessivo della Conferma d'Ordine.

Gruppo Aziendale: l'insieme delle società direttamente e/o indirettamente controllate da una Parte e delle società sottoposte con la stessa Parte a comune controllo.

Offerta: il documento che ABB sottopone al Cliente al fine di verificare la disponibilità dello stesso a effettuare un Ordine.

Ordine: il documento (ed i relativi allegati) sottoscritto dal Cliente ed inviato per l'accettazione di ABB con il quale il Cliente richiede ad ABB la fornitura di Prodotti, Sistemi e/o Servizi. Rientrano nella definizione di Ordine anche le integrazioni dell'Ordine accettate da ABB successivamente al perfezionamento del Contratto.

Parte: il Cliente e/o ABB.

Parti: il Cliente e ABB.

Prezzo/i: il/i corrispettivo/i indicato/i nella Conferma d'Ordine.

Prodotto/i: il bene/i specificato/i nella Conferma d'Ordine.

Servizio/i: il/i servizio/i specificato/i nella Conferma d'Ordine.

Sistema/i: il/i sistema/i specificato/i nella Conferma d'Ordine

### 2. STRUTTURA CONTRATTUALE

Salvo specifici accordi, il Cliente conviene che ciascun suo Ordine riferito alle Condizioni, così come la relativa Conferma d'Ordine da parte di ABB relativa a Prodotti, Sistemi o Servizi, rappresenta un contratto separato, legalmente indipendente dagli altri.

Ogni qualvolta il Cliente effettua un Ordine oggetto di Conferma d'Ordine da parte di ABB la relativa Fornitura sarà soggetta alle ulteriori condizioni contrattuali per Prodotti, Sistemi e/o Servizi indicate nell'Ordine e nella Conferma d'Ordine che costituiscono parte integrante del Contratto.

In caso di discordanza tra le disposizioni dei diversi documenti contrattuali, quelle contenute nella Conferma d'Ordine e nelle Condizioni prevalgono su quelle contenute nell'Ordine e quelle contenute nella Conferma d'Ordine prevalgono su quelle delle Condizioni. Eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente non espressamente accettate da ABB, quand'anche riportate nell'Ordine e/o a tergo dell'Ordine non saranno, in ogni caso, applicabili.

L'Offerta di ABB ha valore soltanto se inviata per iscritto e per il periodo indicato sull'Offerta. Nessun agente o intermediario della ABB ha il potere di accettare ordini per conto della stessa.

Il Contratto è perfezionato tra le Parti quando ABB, dopo il ricevimento dell'Ordine, avrà comunicato per iscritto al Cliente l'accettazione dello stesso. Il Cliente non appena in possesso della Conferma d'Ordine della ABB dovrà controllare tutti i dati in essa contenuti; gli stessi si intendono accettati dal Cliente qualora non vengano immediatamente contestati per iscritto dallo stesso. I materiali e i servizi non espressamente descritti nella Conferma d'Ordine saranno fatturati a parte.

### 3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1 Tutte le informazioni scambiate tra le Parti debbono considerarsi non riservate. Qualora le Parti intendano comunicare, ricevere, scambiare informazioni riservate, le stesse si impegnano a stipulare e sottoscrivere uno specifico accordo di riservatezza.

3.2 Ciascuna Parte può comunicare con l'altra tramite mezzi elettronici e tale comunicazione è equiparabile ad un documento scritto, avente piena validità contrattuale tra le Parti, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge. Il

codice di identificazione contenuto nel documento elettronico, anche se diverso dalla firma digitale, sarà sufficiente per l'identificazione del mittente e l'autenticità del documento. In particolare, le Parti espressamente concordano che l'Ordine inoltrato tramite mezzi elettronici sarà dalle Parti stesse considerato equivalente a documenti cartacei sottoscritti, con il medesimo carattere obbligatorio e vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.

3.3 3.3. Le Parti si impegnano a non intraprendere azioni legali, giudiziali ed extragiudiziali, a tutela dei propri diritti, trascorsi più di due anni a far data dall'evento che legittima tali azioni.

3.4 3.4. La cessione o il trasferimento del Contratto nell'ambito del Gruppo Aziendale di ABB non necessita del consenso del Cliente.

3.5 3.5. Il Cliente consente ad ABB di installare sui Prodotti/Sistemi a spese e cura di ABB le modifiche tecniche ritenute obbligatorie a giudizio di ABB (ad esempio quelle necessarie per motivi di sicurezza). Le parti rimosse diventano di proprietà ABB; a tal proposito il Cliente assicura di avere idonea autorizzazione, dal proprietario o dal titolare di altri diritti, a trasferire ad ABB la proprietà ed il possesso delle parti rimosse.

3.6 3.6. Il Cliente assume la responsabilità dei risultati ottenuti dall'uso dei Prodotti, Sistemi o dei Servizi.

3.7 3.7. Nel caso in cui una qualsiasi clausola delle Condizioni e/o dell'Ordine sia dichiarata invalida o inefficace, le restanti clausole rimarranno pienamente in vigore ed efficaci.

### 4. PREZZI

Salvo diverso patto scritto, il Prezzo si riferisce a una Fornitura consegnata franco fabbrica di ABB e non comprende imballaggio, IVA, dazi, assicurazioni e, in genere, oneri fiscali o finanziari connessi alla vendita ed all'esportazione.

I Prezzi pattuiti non impegnano ABB in caso di modifiche della quantità e tipologia dei Prodotti da fornire e saranno inoltre aggiornati in caso di proroghe dei termini di consegna per le ragioni previste all'articolo 8 ("Termine di consegna") delle Condizioni.

### 5. PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento del Prezzo deve essere sempre effettuato tramite bonifico bancario presso il conto indicato da ABB secondo i termini previsti contrattualmente o, in mancanza di diversa pattuizione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle fatture. La trasmissione di somme ad ABB avviene sempre a rischio del Cliente, qualunque sia il mezzo da esso prescelto. L'eventuale pattuizione o ricevimento in pagamento da parte di ABB di effetti o titoli di credito, che s'intende effettuato a titolo di mera facilitazione, dà diritto ad ABB di ottenere il rimborso degli interessi, spese e commissioni relative, ed è subordinato al buon fine degli stessi e non sposta il luogo di pagamento che rimane come sopra previsto. In caso di ritardato pagamento, il Cliente dovrà corrispondere ad ABB, senza che occorra messa in mora, gli interessi di mora nella misura determinata in base all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, salvo ogni eventuale maggiore danno. Ove la Fornitura lo consenta, ABB potrà effettuare consegne frazionate, fatturando in tal caso separatamente ciascuna consegna, secondo i termini di pagamento previsti contrattualmente. Qualsiasi contestazione del Cliente anche per ritardi di consegna o per Fornitura non completa di parti non essenziali, non dà diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento.

Salvo diversa esplicita pattuizione tra le Parti, la fatturazione relativa alla sola fornitura di Prodotti o Sistemi verrà interamente effettuata alla spedizione. Su specifica richiesta del Cliente, il materiale fornito per l'esecuzione dei lavori di manodopera potrà essere fatturato in concomitanza dell'esecuzione e della fatturazione degli stessi.

Nel caso di prestazione di manodopera o di attività in sito a consuntivo, ABB provvederà ad emettere la relativa fattura contestualmente alla ricezione dei reportini ore del personale ABB opportunamente controfirmati dal Cliente.

### 6. SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE

ABB avrà la facoltà di sospendere le consegne, se il Cliente non effettuerà anche un solo pagamento alla scadenza pattuita, o sarà inadempiente ad altro contratto o ad altre obbligazioni in genere nei confronti di ABB. ABB potrà inoltre sospendere le consegne dopo la conclusione del Contratto nel caso in cui le condizioni economiche del Cliente si modificano sostanzialmente, così come nel caso di uno o più protesti, di procedure esecutive, di accensioni di pegni e/o ipoteche, di richiesta di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione dell'attività.

### 7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di ABB nei confronti del Cliente per i danni diretti

a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento

e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dalle presenti Condizioni e/o dal Contratto, non

potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 100% del Prezzo.

Salvi i limiti inderogabili di legge, ABB non sarà tenuta a risarcire al Cliente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, ABB non sarà chiamata a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata funzionalità dell'opera realizzata.



In ogni caso ABB non indennizzerà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il Cliente fosse chiamato a risarcire a terzi.

In caso di conflitto interpretativo, le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno essere ritenute prevalenti rispetto a qualsiasi altra disposizione eventualmente contraria contenuta nelle Condizioni e/o nel Contratto.

#### 8. TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di consegna decorre dalla data dell'ultimo dei seguenti eventi:

- dal momento dell'accordo tra le Parti su tutte le condizioni di Fornitura;
  - dall'incasso da parte di ABB dell'acconto all'Ordine se previsto;
  - dal ricevimento da parte di ABB dei dati tecnici del Cliente o di terzi da esso designati o dall'approvazione di disegni e schemi esecutivi di ABB da parte del Cliente, ove previsto;
  - dal ricevimento da parte di ABB dei materiali che eventualmente devono essere forniti dal Cliente o da terzo da esso designato;
  - dall'ottenimento da parte del Cliente dell'autorizzazione ad importare il materiale oppure ad effettuare i pagamenti, se applicabile.
- Per il calcolo dei termini di consegna si contano 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana e si escludono le festività infrasettimanali. Il termine di consegna indicato s'intende automaticamente prorogato in caso di eventi di forza maggiore per un periodo di tempo equivalente al perdurare dell'evento medesimo. ABB non sarà pertanto responsabile, in nessun caso e per nessun motivo, per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne di materiali successive al termine indicato; il Cliente comunque accetta di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine. Il termine di consegna è inoltre prorogato se il Cliente non adempie puntualmente agli obblighi contrattuali, e in particolare:
- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
  - se il Cliente non fornisce prima o durante la lavorazione, i dati necessari al momento previsto;
  - se il Cliente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'Ordine;
  - se il Cliente ritarda consegne di materiale prima o durante la lavorazione.

Se per qualsivoglia motivo la consegna non è avvenuta per fatto indipendente dalla ABB, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di Fornitura ultimata.

Per data di consegna le Parti intendono la data di emissione da parte della ABB dell'avviso di merce pronta o di spedizione al Cliente o al vettore o spedizioniere da esso indicato nell'Ordine, o di segnalazione di merce disponibile per il collaudo.

#### 9. LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA – IMBALLAGGIO – SPEDIZIONE E TRASPORTO

Salvo diverso patto scritto, ABB fornisce i Prodotti e/o Sistemi franco propria fabbrica, mediante consegna degli stessi al Cliente o a un terzo incaricato dallo stesso in tempo utile. In difetto, il Cliente autorizza ABB a scegliere e incaricare della spedizione, per conto dello stesso, un vettore o spedizioniere, esonerandola da responsabilità per tale scelta. I Prodotti e/o Sistemi viaggiano sempre a spese del Cliente e non vengono assicurati contro i rischi derivanti dal trasporto, salvo richiesta scritta del Cliente, contenuta nell'Ordine con la quale il Cliente si assume i relativi costi. In caso di mancato ritiro dei Prodotti e/o Sistemi da parte del Cliente, ABB avrà diritto di addebitargli l'1% (uno per cento) al mese dell'importo della fattura, per costi di immagazzinaggio (oltre quanto previsto per la mora). L'immagazzinaggio sarà effettuato a rischio del Cliente. Il Cliente ha l'obbligo di effettuare il controllo dei Prodotti e/o Sistemi e la denuncia di eventuali ammanchi, prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta. Eventuali difetti o danneggiamenti non riconoscibili al momento della consegna, dovranno essere comunicati per lettera raccomandata al vettore, e in copia alla ABB, entro otto giorni dal ricevimento dei Prodotti e/o Sistemi. In difetto, il Cliente perde i relativi diritti. Non si accettano in restituzione né Prodotti/Sistemi né imballaggi, salvo previo consenso scritto di ABB. Anche in tal caso gli stessi viaggiano ad esclusivo rischio ed a carico del Cliente.

L'esclusione dell'imballaggio, nel caso di merce per cui esso è normalmente usato, o l'impiego d'imballaggio speciale, dovranno essere espressamente richiesti dal Cliente all'atto dell'Ordine. ABB provvede all'esecuzione dell'imballaggio secondo gli usi, restando esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali avarie e/o danni derivanti dall'imballaggio che, per condizioni fortuite, imprevedibili o ad essa ignote, i materiali dovessero subire o provocare durante il trasporto.

Il materiale viaggia sempre per conto del Cliente ed a suo rischio e pericolo, anche quando si tratta di restituzioni. Il Cliente dovrà comunicare a ABB le necessarie istruzioni per la spedizione ed ogni altro adempimento relativo, ove per Contratto debba provvedervi ABB; in difetto di che ABB potrà provvedere alla spedizione a spese del Cliente, sempre senza alcuna sua responsabilità.

#### 10. PENALI / RITARDI NELLA CONSEGNA

Eventuali penali per il ritardo dovranno essere stabilite espressamente nella Conferma d'Ordine. Qualora ABB, in caso di ritardo nell'adempimento, sia tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 del Codice Civile tale somma dovrà considerarsi il solo rimedio esperibile, restando pertanto esclusa espressamente la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale non è dovuta qualora il ritardo nell'adempimento della prestazione sia imputabile ad un evento di forza maggiore o a un evento non attribuibile alla responsabilità diretta di ABB. Il giorno dal quale il Cliente intenda fare decorrere la penale dovrà essere comunicato ad ABB per lettera raccomandata, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva rispetto alla data di arrivo della lettera relativa. La penale non è comunque dovuta ove non sia richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Fornitura in ritardo.

Il Cliente rinuncia espressamente alla compensazione degli importi dovuti a titolo di penale con altri importi contrattualmente previsti.

#### 11. TRASFERIMENTO DEI RISCHI

Il Cliente acquista la proprietà della Fornitura, assumendone i relativi rischi, dalla consegna al Cliente stesso od al vettore, anche nel caso in cui la Fornitura sia franco destino o se il montaggio è compreso, o se il trasporto è a cura di ABB.

Se la spedizione è ritardata o resa impossibile per motivi non imputabili ad ABB il materiale resterà depositato a spese, rischio e pericolo del Cliente.

#### 12. CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

Forza Maggiore" indica un evento che si verifica al di là di ogni ragionevole possibilità di controllo delle Parti e include, senza alcuna limitazione, quanto segue:

- (a) guerra, atti ostili od operazioni di tipo bellico, siano esse condotte in stato di guerra dichiarata o meno, armi da guerra,
- (b) ribellione, rivoluzione, insurrezione, disordini, guerra civile, sommosse e atti di terrorismo,
- (c) confisca, nazionalizzazione, mobilitazione, requisizione, sanzioni, blocco, sequestro ovvero ogni altro atto o mancato atto di un'autorità governativa nazionale o locale, (d) sciopero, sabotaggio, serrata, embargo, blocco, controversia industriale, naufragio, interruzione o limitazione dell'erogazione di corrente elettrica, epidemia, quarantena e pestilenza, (e) catastrofi naturali, quali terremoti, tempeste, incendi, allagamenti o inondazioni, onde di marea,
- (f) armi da guerra, materiali esplosivi, radiazioni ionizzati o contaminazione radioattiva, onde nucleari e di pressione, fatto salvo quanto ragionevolmente attribuibile all'attività di una delle Parti Contraenti
- (g) azioni od omissioni da parte di autorità locali, proibizione di esportare o importare materiali o apparecchiature o servizi.

Qualora una delle Parti sia impedita, ostacolata o ritardata nell'espletamento di qualsivoglia obbligo contrattuale per causa di Forza Maggiore, detta Parte ne darà sollecita notifica all'altra Parte e si riterrà giustificata del mancato espletamento di tale obbligo per tutto il periodo nel quale il persistere dello stato di Forza Maggiore le impedisce di espletarlo.

Tuttavia, l'inadempienza per causa di Forza Maggiore non vale per l'obbligo del Cliente di corrispondere al Fornitore i dovuti pagamenti previsti dal Contratto.

Qualora il Fornitore incorra in ritardi e/o spese per causa di detta Forza Maggiore, il Fornitore avrà diritto a una proroga, come da Contratto, che includa anche il tempo necessario per la smobilitazione/rimobilitazione nonché, qualora lo stato di Forza Maggiore si verifichi nel paese dove insiste lo Stabilimento, avrà altresì diritto al rimborso di tali spese.

Qualora l'esecuzione degli obblighi contrattuali venga impedita, ostacolata o ritardata per un singolo periodo di oltre sessanta (60) giorni ovvero per un periodo aggregato di oltre novanta (90) giorni per il persistere dello stato di Forza Maggiore, le Parti avranno entrambe facoltà di risolvere il Contratto come da disposto contrattuale.

#### 13. CONOSCENZA DELLE PRESCRIZIONI - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il Cliente dà atto di essere edotto delle norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti. Salvo particolari diverse prescrizioni da concordarsi per iscritto, le macchine, le apparecchiature ed i materiali corrispondono alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), alle IEC e/o alle specifiche norme tecniche di settore e/o alle vigenti Direttive UE. I pesi, le dimensioni e le illustrazioni dei Prodotti, che s'intendono indicati a titolo informativo, corrispondono peraltro essenzialmente alle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione della ABB; nel caso di Fornitura il cui Prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso, valgono le tolleranze d'uso. L'ABB si riserva di apportare in qualunque momento ai propri Prodotti o Sistemi quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Cliente se interessano l'installazione.

Qualora il Cliente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto da ABB nella propria Offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano d'obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto fra le Parti sia sulle variazioni che tali modifiche dovessero provocare sui Prezzi, che sul periodo di consegna precedentemente stabiliti. La presentazione di proposte di modifica non sospende l'efficacia delle clausole contrattuali.

#### 14. COLLAUDO

È facoltà ed onere del Cliente comunicare, in tempo utile, l'intenzione di assistere, a proprie spese, alle prove di collaudo di routine dei materiali nell'officina della ABB. In tal caso il Cliente riceverà, con congruo anticipo, la data in cui le prove saranno effettuate: se il Cliente non si troverà presente al momento stabilito, le prove saranno comunque effettuate e l'esito gli sarà comunicato.

Qualora vengano richieste dal Cliente, ed accettate da ABB, ulteriori prove non previste, esse saranno a carico del Cliente.

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'eventuale messa in opera da parte della ABB, il Cliente, se così pattuito, potrà richiedere il collaudo dei materiali presso di sé o nel luogo ove essi sono installati, per constatarne il regolare funzionamento.

In tal caso, tutte le spese relative, comprese le trasferte, la mano d'opera, il trasporto degli incaricati del collaudo, saranno a carico del Cliente; le prove verranno effettuate a rischio e pericolo del Cliente che dovrà anche prendersi carico della messa in totale sicurezza del luogo di lavoro anche ai sensi del successivo articolo 26. Effettuato il collaudo con esito favorevole, o trascorso il suddetto periodo senza che il Cliente abbia richiesto il collaudo, la Fornitura si intenderà accettata dal Cliente.



Qualora all'atto del collaudo la Fornitura dovesse rivelarsi non conforme al Contratto, dovrà essere data alla ABB subito l'opportunità di eliminare le deficienze al più presto possibile. La riparazione dei difetti costituisce il solo ed unico rimedio cui ABB sarà tenuta, restando esclusa ogni altra forma di risarcimento dei danni o la risoluzione del Contratto.

#### 15. MONTAGGIO

Salvo contraria pattuizione, il montaggio di apparecchiature e l'assemblaggio di componenti e più in generale della Fornitura saranno eseguiti a cura e spese del Cliente.

A richiesta del Cliente, i montaggi potranno essere ordinati alla ABB alle tariffe che verranno comunicate al momento della richiesta. Il Cliente dovrà approntare tempestivamente le opere e gli allacciamenti necessari e mettere a disposizione tutto quanto occorre, ivi incluse le operazioni di messa in sicurezza dei locali ove i montaggi avranno luogo.

#### 16. GARANZIA – RECLAMI

ABB garantisce la Fornitura nella misura richiesta dalla legislazione vigente. Alla scadenza della garanzia, la copertura decade anche per i dispositivi che, per qualsivoglia ragione, non sono stati utilizzati. In caso di guasti/difetti, nella misura in cui questi non derivino da errori di montaggio del Cliente o di terzi, utilizzo errato dei materiali, manutenzione scarsa o nulla, normale usura, inesperienza o negligenza da parte dell'acquirente, trasporto, impropria conservazione dei materiali, mancata adozione di misure atte a ridurre un'eventuale disfunzione, sovraccarico oltre i limiti contrattuali, intervento non autorizzato, azione o manomissione da parte del Cliente ovvero forza maggiore, ABB provvederà, per l'intero periodo di validità della garanzia, a riparare o sostituire gratuitamente qualsivoglia componente difettoso della Fornitura presso la propria sede. ABB non svolgerà alcuna attività (inclusa la riparazione o sostituzione) al di fuori della propria sede. La riparazione o sostituzione avrà luogo solo se il Cliente avrà ottemperato a tutti i suoi obblighi fino a quel momento. Il Cliente non potrà in alcun caso interrompere le proprie prestazioni contrattuali durante l'iter di richiesta di un intervento in garanzia. I tempi di riparazione/sostituzione della Fornitura difettosa saranno concordati tra ABB e Cliente. La spedizione di qualsivoglia componente ritenuto difettoso da parte del Cliente alla sede di ABB e successivamente dalla sede di ABB al Cliente avverrà a rischio e sotto la responsabilità del Cliente, che sarà tenuto a predisporre un'adeguata copertura assicurativa. La Fornitura riparata o sostituita verrà spedita a spese e rischio del Cliente. Quallsivoglia controversia inerente una spedizione non avrà effetti sul resto della Fornitura. I Prodotti sostituiti da ABB diverranno proprietà di ABB.

La garanzia dura 12 mesi a partire dalla consegna della Fornitura, anche nel caso in cui la Fornitura non sia stata messa in esercizio. Quallsivoglia reclamo inerente la mancata conformità della Fornitura, dei macchinari, degli impianti o dei componenti alle specifiche tecniche o alla documentazione contrattuale deve essere fatto pervenire per iscritto entro un termine massimo perentorio di 8 giorni successivi alla consegna, trascorsi i quali decade il diritto all'inoltro del reclamo medesimo. Nel caso di Sistemi, il suddetto termine perentorio è di 60 giorni successivi all'esecuzione del servizio contestato, trascorsi i quali decade il diritto di reclamo.

In caso di difetti latenti, i suddetti termini decorrono dal momento della scoperta del difetto. Alla scadenza del periodo di garanzia, il diritto di reclamo decade anche per i difetti latenti.

In caso di reclamo puntuale e giustificato, l'obbligo di ABB è esclusivamente quello di sostituire la merce ritenuta non conforme o fornire di nuovo il servizio ritenuto insufficiente, escludendo con ciò ogni diritto del Cliente di richiedere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni. Con riferimento alla disposizione sulle parti di ricambio, ABB si riserva il diritto di fornire materiale proveniente dal fornitore originario ovvero da un fornitore equivalente.

#### 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. ABB potrà risolvere il contratto al verificarsi dei seguenti inadempimenti:

- mancato pagamento da parte del Cliente nei termini convenuti del Prezzo e/o dei relativi adeguamenti dello stesso previsti ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni;
- mancato rispetto dell'articolo 24 denominato "Etica degli Affari";
- mancato rispetto da parte del Cliente dell'articolo 26 denominato "Attività presso il Cliente-disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro" e delle disposizioni in materia di salute dei lavoratori, della sicurezza ed igiene del lavoro e di protezione dell'ambiente, con specifico riferimento ma non limitatamente al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche dello stesso;
- mancato rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni previste all'articolo 20 denominato "Controllo delle esportazioni";
- mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 19 "Proprietà Intellettuale".

ABB comunicherà a mezzo lettera raccomandata A.R. la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva ivi prevista. La risoluzione si verificherà e avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

#### 18. RISOLUZIONE

Ciascuna Parte, prima di agire per la risoluzione del Contratto, deve intimare per iscritto l'adempimento concedendo all'altra Parte un termine non inferiore a 30 giorni, ai sensi dell'articolo 1454 c.c. In ogni caso il Cliente non potrà risolvere il Contratto nel caso in cui ABB nel termine sopra indicato avrà iniziato ad adempiere ed abbia, quindi, continuato in buona fede ad eseguire diligentemente il Contratto.

#### 19. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti non intendono concedere, e non concedono l'una all'altra il diritto di usare i propri (o quelli del proprio Gruppo Aziendale) marchi, nomi commerciali o altre denominazioni in

ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte titolare. Ciascuna Parte concede all'altra soltanto le licenze ed i diritti espressamente specificati nella Conferma d'Ordine.

Tutti i dati, informazioni, documenti, nonché diritti di proprietà intellettuale siano essi registrati o meno (di seguito collettivamente indicati come "Documentazione"), in qualunque forma trasmessi, rimangono di esclusiva proprietà di ABB e sono forniti al Cliente al solo scopo di eseguire il Contratto.

Il Cliente si impegna a non utilizzare la Documentazione ricevuta per ragioni diverse da quelle previste dal Contratto, né a comunicare a terzi, riprodurre o concedere in licenza la Documentazione ricevuta senza esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte di ABB.

Il Cliente si impegna a restituire ad ABB la Documentazione ricevuta ed ogni eventuale copia a semplice richiesta di ABB ogniqualvolta detta Documentazione non sia più necessaria per l'esecuzione del Contratto e/o per l'utilizzo della Fornitura, salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti.

Nel caso in cui il Cliente intenda utilizzare la Documentazione fornita e la relativa Fornitura per incorporare la stessa in altri beni/documenti, il Cliente si assume l'obbligo di accertare che nell'uso che ne sarà fatto non vengano violati i diritti di proprietà industriale di terzi e assume a suo esclusivo carico ogni onere derivante da tali eventuali violazioni, tenendone indenne ABB.

In ogni caso, qualora l'oggetto del Contratto venga eseguito da ABB su specifica documentazione tecnica del Cliente, ABB non assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale di terzi ed il Cliente si impegna a tenere indenne ABB.

#### 20. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

Il Cliente accetta di non divulgare, utilizzare, esportare o riesportare, né direttamente né indirettamente, la Fornitura, se non in piena conformità con tutte le vigenti normative sul controllo delle esportazioni. Il Cliente altresì dichiara e garantisce che la Fornitura non verrà utilizzata, né direttamente né indirettamente, per applicazioni militari o nucleari, per la progettazione o produzione di armi chimiche o batteriologiche ovvero di precursori chimici di tali armi, per la progettazione o produzione di armi nucleari o per la progettazione o produzione di sistemi di lancio di missili balistici senza il previo consenso scritto di ABB.

Se obbligatoria per la consegna al Cliente, ABB richiederà una licenza di esportazione alle autorità nazionali competenti, ma soltanto dopo che il Cliente avrà fornito ad ABB tutta la documentazione richiesta a supporto di detta richiesta di licenza. Il Cliente è tenuto fornire tale documentazione entro un ragionevole lasso di tempo. Quallsivoglia ritardo nel rilascio di tale licenza comporterà la sospensione da parte di ABB delle prestazioni previste dal Contratto. Qualora una licenza di esportazione non venga rilasciata ovvero venga rilasciata ma successivamente revocata dalle autorità governative, il Contratto potrà essere annullato da ABB senza che ad ABB possa essere avanzata alcuna richiesta di indennizzo a seguito di detto annullamento. Il Cliente è tenuto a fornire ad ABB una lettera di garanzia per il controllo delle esportazioni ovvero una dichiarazione dell'utente finale in una forma che ABB ritenga soddisfacente.

Per tutta la durata del Contratto, il Cliente accetta altresì di non esportare, riesportare o in altro modo trasferire la Fornitura, né direttamente né indirettamente, a qualsivoglia paese, persona giuridica o persona fisica soggetta a restrizioni in virtù di programmi di sanzioni nazionali o multilaterali.

La fornitura di merci importate e/o merci destinate all'esportazione, nel caso di clienti non italiani, è possibile esclusivamente dopo che sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione dalle autorità governative competenti. ABB avrà facoltà di rifiutare la consegna delle merci ABB a uno spedizioniere non approvato da ABB.

#### 21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, e/o delle Condizioni, e/o dell'Ordine e/o della Conferma d'Ordine sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

In ogni caso è espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale delle Merci del 1980.

#### 22. RECESSO

Oltre ai casi di legge ABB avrà facoltà di recedere dal Contratto in caso di:

- mutamenti nella proprietà o compagine societaria dello stesso;
- decorrenza di 30 giorni dall'evento di forza maggiore/caso fortuito come disciplinato dall'articolo 12 denominato "Caso Fortuito - Forza Maggiore".

In caso di recesso, così come di risoluzione del Contratto, il Cliente è tenuto a restituire ad ABB, i progetti, i relativi disegni e la documentazione tecnica di proprietà dello stesso, senza diritto ad indennità o compensi di sorta. ABB comunicherà a mezzo lettera raccomandata A.R. la propria intenzione di recedere dal Contratto.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

#### 23. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ABB dà atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità contrattuali e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile. Le informazioni saranno trattate sia con metodo di registrazione informatico che manuale ed in ogni caso saranno tenute in ambienti sicuri. I dati e le



informazioni trattate potranno essere comunicati a terzi, operanti anche all'estero, unicamente per le finalità sopra specificate.

I dati e le informazioni trattate non saranno oggetto di diffusione.

In conformità alla suddetta legge, ABB dà atto che i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 possono essere esercitati dal Cliente presso la sede di ABB, rivolgendosi al Centro di Competenza Data Privacy del Gruppo ABB all'indirizzo email: cdc.dataprivacy@it.abb.com.

Ai sensi del citato art. 7 il Cliente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il Cliente ha altresì diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici nonché degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.

Il Cliente ha infine il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

#### 24. ETICA DEGLI AFFARI-CORRUZIONE

ABB ha adottato un Codice Etico denominato "Codice di Condotta ABB" che è disponibile sul sito internet [www.abb.com/it](http://www.abb.com/it). Pertanto il Cliente conferma di aver ricevuto e sottoscritto il Codice di Condotta e, nel condurre affari con ABB, è tenuto ad avere comportamenti improntati ai più alti standard etici.

In particolare il Cliente si impegna a partecipare ai corsi di formazione organizzati da ABB sull'Etica degli Affari.

Il Cliente si obbliga a non offrire, né direttamente né indirettamente, e dichiara di non essere a conoscenza che terze parti offrano direttamente o indirettamente, pagamenti, omaggi o altri favori ai suoi clienti o a pubblici ufficiali, o ad agenti, direttori o impiegati di ABB o ad altre terze parti, con modalità che siano contrarie alla legge, alle direttive ed agli standard di comportamento (quali a titolo esemplificativo il FCPA, Foreign Corrupt Practice Act - legge statunitense sulla corruzione dei pubblici ufficiali - o, ove applicabile, della OECD - Convenzione contro la corruzione dei pubblici ufficiali) e si impegna a rispettare tutte le relative leggi, comportamenti, ordinanze e norme relative all'anticorruzione.

Nulla di quanto previsto nel Contratto obbliga ABB a rimborsare al Cliente quanto promesso o offerto in violazione a quanto prescritto dal precedente capoverso.

La violazione da parte del Cliente di quanto previsto nell' presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile. ABB pertanto potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.fatto salvo il risarcimento di tutti i danni dalla stessa sopportati in relazione a tale inadempimento.

Il Cliente manterrà indenne ABB da qualsiasi responsabilità, danno, indennizzo costo e/o spesa dalla stessa sostenuta e risultante da qualsiasi violazione del presente articolo.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Condotta ABB e di aver ricevuto le informazioni su come accedere al Codice di Condotta online. Il Cliente si impegna a eseguire gli obblighi contrattuali secondo quanto previsto da quest'accordo e con standard di comportamento etici sostanzialmente simili.

Il Cliente prende atto che ABB ha istituito il seguente canale per mezzo del quale il Cliente e i suoi dipendenti possono denunciare sospette o comprovate violazioni delle norme applicabili, delle procedure o degli standard di comportamento etico:

Tel.: +41 43 317 3367

Web portal: [www.abb.com/ethics](http://www.abb.com/ethics)

Mail: ABB Ltd

Legal & Integrity

Affolternstrasse 44

Switzerland

#### 25. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le attività di installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione possono essere eseguite unicamente da personale ABB o da personale adeguatamente istruito ed autorizzato da ABB nell'osservanza di tutte le norme di sicurezza. Nel caso in cui ABB non sia incaricata dei lavori di installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione, ABB non potrà in alcun modo garantire il buon funzionamento dei Prodotti/Sistemi forniti da ABB.

#### 26. ATTIVITÀ PRESSO IL CLIENTE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In caso di attività presso il Cliente, il Cliente è tenuto ad assicurare ad ABB:

- la messa in sicurezza dell'impianto presso il Cliente e/o del sito del Cliente presso i quali deve essere svolta l'attività di ABB;

- libero accesso, spazio sufficiente nonché, in generale, tutto quanto necessario e possibile, affinché ABB possa adempiere ai propri obblighi ed in particolare la fornitura di energia elettrica e la disponibilità dei mezzi di sollevamento per l'utilizzo delle attrezzature occorrenti all'esecuzione delle attività presso il Cliente.

Il Cliente dovrà inoltre comunicare preventivamente ad ABB tutti i rischi presenti nelle aree di lavoro ed attivare e garantire tutte le correlate e necessarie misure di prevenzione e

protezione ed i piani di emergenza, affinché il personale ABB non sia esposto a detti rischi e pericoli e affinché sia adeguatamente tutelata la salute e sicurezza sul lavoro.

Il Cliente dovrà inoltre comunicare preventivamente e per iscritto ad ABB il nominativo del proprio Responsabile per la Sicurezza per le attività che dovranno essere svolte ed al quale il personale ABB si dovrà presentare prima dell'inizio dell'intervento.

Nel reciproco interesse delle Parti è pertanto obbligatorio, al fine di garantire condizioni di lavoro sicure, che prima dell'inizio dei lavori siano fornite dal Cliente al personale ABB, tutte le informazioni, di pertinenza del Cliente, relative alle condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti in cui lo stesso dovrà operare.

Il personale ABB, potrà rifiutare di iniziare le attività fino a quando non sarà informato delle effettive condizioni di sicurezza.

In ogni caso, sarà cura del Cliente impedire che il personale ABB acceda al sito del Cliente ed ai relativi impianti prima che siano state effettuate tutte le operazioni atte a garantire l'assoluta sicurezza delle attività sull'impianto o della parte di impianto interessata all'intervento, che dovrà avvenire con la costante assistenza da parte di personale esperto del Cliente e con l'uso di tutti i dispositivi di protezione, anche speciali, atti a salvaguardarne la salute e la sicurezza.

In caso di infortunio o incidente a personale ABB, il Cliente s'impegna a garantire ai delegati ABB libero accesso al luogo dell'incidente per accertarne le effettive cause.

#### 27. TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Il Cliente dovrà informare ABB, al più tardi al momento del perfezionamento del Contratto, dell'applicazione al Contratto stesso delle disposizioni in materia di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso il Cliente, al più tardi al momento del perfezionamento del Contratto, dovrà comunicare ad ABB il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il codice unico di progetto (CUP).

Sempre in tale ipotesi qualsiasi movimento finanziario relativo alle attività di cui al Contratto: i) dovrà essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria Elettronica);

ii) dovrà riportare il relativo codice CIG e, ove previsto, il corrispondente CUP.

Il Cliente è reso edotto che, in mancanza di tale informazione nel termine massimo di cui sopra, ABB non sarà in condizione di poter adempiere agli obblighi di cui alla legge 136/2010 tanto nei confronti del Cliente quanto nei confronti di subappaltatori/subfornitori che ABB dovesse utilizzare per eseguire le attività di cui al Contratto con il Cliente.

Il Cliente sarà esclusivamente responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'omessa informazione nel termine di cui sopra e manleva e terrà indenne ABB da ogni danno o conseguenza pregiudizievole.

#### 28. CLAUSOLA COVID-19

Le Parti sono consapevoli della corrente diffusione del Coronavirus (COVID-19), presente in varie parti del mondo, che sta avendo impatti e/o potrebbe avere impatti sul Business e sull'esecuzione di questo Contratto. Le Parti concordano che ABB avrà il diritto di richiedere potenziali costi, proroghe dei termini contrattuali a carico di ABB o altre ragionevoli modifiche contrattuali, qualora vi siano conseguenze, direttamente o indirettamente originate o in connessione con la diffusione del coronavirus, che possano causare ritardi nella consegna di beni o nella fornitura di servizi o in altro modo influire sugli obblighi o i doveri contrattuali di ABB.

Il Cliente

-----  
[data, timbro e firma]

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile si accettano e si approvano specificatamente i seguenti articoli:

- |  |  |
|--|--|
| 2. Struttura Contrattuale              | 14. Collaudo   |
| 3. Disposizioni generali               | 16. Garanzia – Reclami   |
| 6. Sospensione delle consegne          | 19. Proprietà Intellettuale  |
| 7. Limitazione di responsabilità       | 20. Controllo delle esportazioni   |
| 8. Termine di consegna                 | 21. Legge applicabile e Foro competente  |
| 9. Luogo e modalità di consegna        | 22. Recesso  |
| – imballaggio – spedizione e trasporto | 26. Attività presso il Cliente – Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro |
| 10. Penali/Ritardi nella consegna      | 28. CLAUSOLA COVID-19  |

Il Cliente

-----  
[data, timbro e firma]